

*REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE*

ISTRUZIONI TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI  
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 16  
GENNAIO 1995, N. 5 " NORME PER IL GOVERNO DEL  
TERRITORIO"

*DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI  
AREA STUDI E VALUTAZIONI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA*

## **Indice**

<i>Premessa</i> .....	3	
<i>Capitolo Primo</i>		
Aspetti generali		e
definizioni.....	4	
<i>Capitolo Secondo</i>		
Attività valutativa del piano territoriale di coordinamento provinciale.....	7	
<i>Capitolo Terzo</i>		
Attività valutativa del piano strutturale.....	13	piano
<i>Capitolo Quarto</i>		
Attività valutativa di: regolamento urbanistico, programma integrato di intervento, attuativi.....	19	piani

## **PREMESSA**

Con l'entrata in vigore della LR. 16 gennaio 1995, n. 5 l'attività di programmazione e pianificazione territoriale svolta da Regione, Province e Comuni è sottoposta ai nuovi contenuti di questa legge.

Queste Istruzioni tecniche, emesse ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, regolano specificatamente le attività di valutazione e verifica che competono alle Province e ai Comuni nella formazione e approvazione degli atti di programmazione e pianificazione comunale di loro competenza.

La necessità della valutazione di tali atti è la conseguenza del principio dell'autonomia sancito dalle LR 5/95 ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2. Infatti, con questa legge per il governo del territorio viene superato il controllo gerarchico svolto dalla Regione, che aveva il compito di assicurare la legittimazione sostanziale degli strumenti urbanistici, e i Comuni e le Province sono diventati veri e propri "centri di responsabilità e decisione" per quanto riguarda la programmazione e la pianificazione territoriale. Ma questo nuovo e importante ruolo impone a questi enti l'onere di dimostrare che i contenuti dei propri atti di programmazione e pianificazione territoriale sono efficaci, efficienti e coerenti con i principi generali assegnati dal legislatore regionale alle attività di governo del territorio, specificatamente l'orientamento dell'azione dei pubblici poteri verso lo sviluppo sostenibile, garantendo la trasparenza e la partecipazione.

L'obbligo di valutare le azioni di trasformazione è esplicitamente stabilito dalla L.R. 5/95 al terzo comma dell'art.5, poiché "Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a preventive procedure di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge. Le azioni di trasformazione devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio".

Pertanto, la valutazione delle azioni di trasformazione del territorio è da intendersi come condizione essenziale per l'efficacia dei singoli strumenti urbanistici e parte integrante per la loro approvazione.

Si noterà che queste Istruzioni tecniche non entrano nel merito delle tecniche di valutazione, limitandosi a fornire le modalità e le procedure che dovranno essere osservate dai Comuni e dalla Province nella stesura della valutazioni. La ragione di questa scelta è da ritrovarsi in una logica di sperimentazione, che suggerisce di non normare rigidamente gli strumenti di valutazione che potranno essere impiegati, per permettere l'applicazione delle tecniche più adatte nei vari casi e di impiegare le competenze disponibili.

Secondo il principio dell'art. 3 della L.R. 5/95, le Province sono chiamate a fornire, se richieste, la necessaria assistenza tecnica ai Comuni dei rispettivi territori.

Maggiore sviluppo viene dato, nell'apposito allegato, alla definizione di un modello di valutazione degli effetti sulle risorse naturali, nell'ottica, tuttavia, di approfondire successivamente metodologie idonee ad affettuare valutazioni relative alle altre risorse essenziali del territorio.

# **CAPITOLO PRIMO: ASPETTI GENERALI E DEFINIZIONI**

## **1. Le attività valutative previste dalla Legge Regionale 5/95**

La L.R. 5/95 prevede, insieme a specifiche valutazioni degli effetti ambientali, attività valutative preliminari, di tipo strategico, in seguito definite “valutazioni strategiche” (si veda la Definizione 1.a del successivo paragrafo 3), che hanno lo scopo di definire le condizioni per la trasformabilità delle risorse territoriali.

Le valutazioni strategiche si applicano alle azioni di trasformazione individuate nelle loro prestazioni e connotazioni generali, quando lo strumento di pianificazione che le preveda rimandi ad altro strumento la loro ulteriore definizione urbanistica.

Le valutazioni strategiche comprendono le seguenti attività:

*a) di competenza del piano territoriale di coordinamento (PTC):*

- individuazione, all'interno del quadro conoscitivo, del grado di vulnerabilità e riproducibilità delle risorse essenziali del territorio e delle relative condizioni d'uso ai fini delle valutazioni degli effetti ambientali richieste dall'art.32 (art.16, comma quarto, lettera a);
- definizione di criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio (art. 16, terzo comma),

*b) di competenza del piano strutturale (PS):*

- definizione delle condizioni di compatibilità per il riuso o la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti prima di accedere a nuovi utilizzi di suolo;
- definizione degli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all'art. 32 (art. 24, secondo comma, lettera d),
- definizione di criteri per la valutazione dei piani e programmi di competenza comunale, previsti dalla legge, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio (art. 24, quarto comma).
- determinazione dei limiti compatibili di sfruttamento ed uso delle risorse essenziali ai fini della definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni in ciascuna “unità territoriale organica elementare” (UTOE) ai sensi dell'art. 24, comma terzo, lettera c).

Queste attività sono presupposto per le valutazioni vere e proprie che hanno carattere operativo e che saranno definite in seguito “valutazioni operative” (si veda la definizione 1.b del successivo paragrafo 3).

Le valutazioni operative non prendono in considerazione un atto di pianificazione territoriale nel suo insieme ma si applicano alle singole azioni di trasformazione (art.5, comma terzo). Esse hanno come esito l'eliminazione o la mitigazione degli effetti ambientali negativi. Queste valutazioni si applicano ad azioni non assoggettate ad ulteriore elaborazione urbanistica di dettaglio, indipendentemente dal piano o programma dal quale siano previste.

Le valutazioni operative previste dalla LR 5/95, indispensabili per la legittimità dell'atto, sono le seguenti:

- la valutazione, qualora sia dimostrata la necessità di nuovi impegni di suolo, delle dotazioni di infrastrutture e servizi da garantire per i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi (art. 5, comma quinto),
- la valutazioni degli effetti ambientali (art. 32), integrata, per quanto riguarda il programma integrato di intervento, dalle ulteriori valutazioni indicate all'art. 29, comma quarto.

La L.R. 5/95 prevede inoltre una ulteriore attività valutativa consistente nella verifica dell'efficacia delle prestazioni del PTC (art. 19, comma terzo, lettera b).

## 2. Pubblicità e diffusione delle attività di valutazione e verifica

Gli specifici elaborati contenenti le valutazioni, gli indirizzi per le valutazioni e le verifiche fanno parte integrante degli strumenti urbanistici a cui sono associate e pertanto sono a pubblica disposizione per consultazioni.

La divulgazione dei risultati delle attività di valutazione e di verifica avviene secondo quanto stabilito dagli artt. 18, 25 quarto comma e 30 primo comma .

## 3. Definizioni

Ai fini delle presenti Istruzioni tecniche, si danno le seguenti definizioni.

Def 1.a. La **valutazione strategica** consiste nella raccolta ed elaborazione di elementi conoscitivi e nella formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le scelte di pianificazione e programmazione territoriale e di indirizzo per successive fasi di valutazione.

Def.1.b. Per **valutazione operativa** si intende una procedura a contenuto tecnico-scientifico avente lo scopo di fare esprimere un giudizio sulla ammissibilità dell' azione di trasformazione in esame in relazione alle finalità della legge e ai contenuti degli strumenti urbanistici di riferimento.

Def. 2. Le **azioni di trasformazione** sono interventi previsti ed esplicitamente individuati negli strumenti urbanistici tramite localizzazioni puntuali, destinazioni d'uso e/o specifiche discipline urbanistico-edilizie, la cui realizzazione comporti significative modificazioni dello stato delle risorse essenziali. Si configurano come contributi alla realizzazione del piano suscettibili di essere individuati e misurati in modo autonomo e di essere ordinabili rispetto agli obiettivi del piano.

**Sono da considerarsi azioni di trasformazione soggette a valutazione secondo le modalità stabilite dalla L.R. 5/95 o dai rispettivi piani:**

**a) tutte le azioni di trasformazione che richiedono nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali ai sensi del quarto comma dell'art. 5;**

**b) i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi di cui al quinto comma dell'art. 5.**

In particolare, si definiscono:

Def. 3. **nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali:** tutte le localizzazioni e i tracciati esterni al perimetro dei centri abitati individuati dal regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 28, secondo comma, lettera a) nonché i nuovi impegni di suolo previsti all'interno del suddetto perimetro in sostituzione di aree verdi, spazi aperti, ecc. per interventi di edificazione di qualunque natura o per la realizzazione di infrastrutture;

Def. 4. **nuovi insediamenti:** tutti gli insediamenti non preesistenti ma previsti dal PS o dal RU, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistenti che prevedono l'impegno di nuove porzioni di suolo, così come stabilito nel PS o nel regolamento urbanistico;

Def. 5. **interventi di sostituzione dei tessuti insediativi esistenti:** tutti gli interventi urbanistici sul patrimonio edilizio o urbanistico esistente che ne modificano l'impianto urbanistico, per i quali il PS prevede che siano regolati con un piano attuativo.

In generale, i piani attuativi sono da considerarsi come un'unica azione di trasformazione ai fini della valutazione.

Def.6. *L'ambito degli effetti è la porzione del territorio entro la quale si ritiene verranno ad insistere la maggior parte degli effetti sulle risorse essenziali direttamente conseguenti alla realizzazione dell'azione di trasformazione e all'interno del quale verranno effettuate le analisi dello stato di fatto e la descrizione e stima degli effetti.*

Def. 7. *Per **analisi e descrizione dello stato di fatto** delle risorse essenziali del territorio si intende lo studio e la descrizione dettagliata, con appositi parametri e misure quantitative, della quantità, qualità, stato di conservazione o degrado in cui si trova ciascuna risorsa territoriale soggetta a modificazione all'interno dell'ambito degli effetti, compresi i sistemi di regolazione e controllo che vi sono associati.*

L'analisi dello stato di fatto è estratta dal quadro conoscitivo contenuto nel PTC e nel PS e comprende anche i risultati delle eventuali ulteriori analisi e studi richiesti nel caso specifico.

Def. 8. *Sono da intendersi come **risorse naturali** di un territorio ai sensi del primo comma dell'art. 2: l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora presenti in quel territorio*

Def. 9. *Sono da intendersi come **risorse essenziali** di un territorio ai sensi del secondo comma dell'art. 2: le risorse naturali del territorio, le città ed i sistemi degli insediamenti, il paesaggio, i documenti materiali della cultura, i sistemi infrastrutturali e tecnologici.*

Def. 10. *Sono da intendersi come **fattori ambientali** di un territorio ai sensi del terzo comma dell'art. 32: le risorse naturali del territorio), le condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale (costituito dal paesaggio e dai documenti materiali della cultura), gli insediamenti, i fattori socioeconomici.*

Def. 11. *Si intendono come **obiettivi prestazionali** i risultati concreti attesi dall'attività di governo del territorio a livello di azione di trasformazione , di UTOE, di sistema territoriale o di piano di settore; vengono definiti sulla base del quadro conoscitivo e sono dettagliatamente descritti; essi rappresentano l'espressione specificata a livello di dettaglio degli obiettivi da perseguire nel governo del territorio stabiliti nel PTC o nel PS.*

Def. 12. *Si definiscono **criteri di valutazione** (o standards di giudizio) gli aspetti degli obiettivi prestazionali significativi e utili per misurare le prestazioni attese dall'azione di trasformazione. I criteri vengono espressi, quando il dettaglio del quadro conoscitivo lo consenta, tramite indicatori che riflettono nel miglior modo possibile la natura del criterio.*

Def. 13. *Per **misure di mitigazione** idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente si intendono tutti gli interventi (urbanistici, edilizi, infrastrutturali, tecnologici, regolamentativi, ecc.) in grado di mitigare i più importanti effetti negativi provocati dall'azione di trasformazione sulle risorse essenziali del territorio.*

Def. 14. *Le **informazioni utili e necessarie per effettuare le valutazioni e le verifiche** sono i dati e le notizie certificate che saranno utilizzate nella elaborazione delle valutazioni e verifiche delle azioni di trasformazione del territorio. Per informazioni certificate si intendono le informazioni verificabili e la cui attendibilità è garantita dalla fonte.*

Per raggiungere risultati attendibili, le valutazioni e le verifiche devono basarsi su informazioni adeguate. La raccolta e il trattamento di queste informazioni è uno degli aspetti più importanti e delicati di tutta l'attività di valutazione e verifica perché una valutazione o una verifica attendibile deve disporre di informazioni esaustive e verificabili. L'attività di raccolta e verifica delle informazioni da utilizzare è svolta principalmente tramite i sistemi informativi territoriali regionali, provinciali e comunali. Tali informazioni sono raccolte ed elaborate dai quadri conoscitivi di PTC e PS per quanto utili per le valutazioni ed, in generale, al conseguimento degli obiettivi del piano .

## **CAPITOLO SECONDO: ATTIVITA' VALUTATIVA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

### **1. Elaborazioni del quadro conoscitivo del PTC finalizzate alle valutazioni. Art. 16, comma quarto, lettera a)**

Il quadro conoscitivo contenuto nel PTC è da intendersi come la specificazione a livello provinciale del quadro conoscitivo e degli indirizzi contenuti nel PIT.

Ai fini delle valutazioni degli effetti ambientali di cui all'art.32 e delle valutazioni di compatibilità di cui all'art. 16, comma terzo, il quadro conoscitivo del PTC dovrà elaborare, in accordo con i piani di settore, i riferimenti relativi alle capacità del territorio, in particolare delle risorse naturali, di sostenere eventuali azioni di trasformazione, attraverso una ricognizione sullo stato e sulle modalità d'uso delle risorse essenziali che consenta di stabilire le soglie inderogabili e le condizioni da porre al loro utilizzo.

Le analisi effettuate sulle risorse essenziali del territorio sono presupposto per la definizione degli obiettivi prestazionali da perseguire attraverso le politiche di trasformazione del territorio.

Dagli obiettivi prestazionali discendono i criteri di valutazione degli effetti ambientali.

#### **1.1. Individuazione delle risorse e modalità di analisi**

Il quadro conoscitivo del PTC dovrà fornire lo stato delle risorse avvalendosi delle specifiche normative e programmazioni di settore e di indicatori che ne descrivano, quando si disponga di dati sufficientemente dettagliati:

- *lo stato qualitativo e quantitativo (indicatori di stato);*
- *le pressioni su di esse esercitate dalle attività antropiche (indicatori di pressione);*
- *le politiche di tutela e valorizzazione (indicatori di risposta).*

Sulla base delle analisi tematiche sviluppate si individueranno:

- *classi di vulnerabilità riferite ad ambiti definiti distinti in:*
  - *aree in condizioni di fragilità (suscettibili di ulteriori classificazioni in base al livello di criticità della risorsa),*
  - *aree stabili (con potenziale di sviluppo);*
- *le condizioni da porre come limite della capacità di carico del territorio e/o della risorsa;*
- *le condizioni da soddisfare attraverso la programmazione di interventi.*

#### **1.2. Indicazioni sulla raccolta e trattamento delle informazioni da utilizzare nella valutazione di compatibilità**

Il quadro conoscitivo delle risorse essenziali della Provincia, di cui al comma 4, lettera a) dell' art.16, dovrà fornire le informazioni utili e necessarie per poter effettuare le valutazioni degli effetti ambientali e le valutazioni di compatibilità. Qualora in sede di formazione del PTC, le informazioni che possono essere messe a disposizione per la valutazione di alcune azioni di trasformazione siano ritenute insufficienti o quando la corretta valutazione di compatibilità richieda informazioni più dettagliate, la raccolta e il trattamento di queste ulteriori informazioni può essere rimessa al PS o al piano settoriale di competenza, ma ne dovranno essere indicati il tipo, la natura e la qualità.

Specificatamente, il PTC dovrà:

- *indicare quali informazioni sono necessarie per la valutazione, indicando le fonti*

- alle quali dovranno essere attinte queste informazioni, con particolare riferimento al SIT e allo stesso PTC,
- stabilire quali eventuali ulteriori ricerche sono ritenute necessarie.

E' da rilevare che gli elementi informativi di cui sopra dovranno essere aggiornati ogni due anni ai sensi dell'art. 19, terzo comma, lettera a).

Le informazioni trasferite su carte tematiche costituiranno precondizioni per le valutazioni da effettuare ed indirizzo normativo da specificare a livello comunale.

### **1.3. Individuazione dell'ambito degli effetti.**

Per ciascuna risorsa ed in relazione agli specifici piani di settore, il PTC determina gli ambiti degli effetti delle trasformazioni territoriali.

L'ambito degli effetti dovrà essere chiaramente individuato nella cartografia di piano. e, se del caso, potranno essere individuati per una stessa azione generale di trasformazione diversi ambiti degli effetti in funzione del tipo di risorsa preso in considerazione.

Tali ambiti territoriali di riferimento per le analisi tematiche, anche ai fini del monitoraggio sulla efficienza delle politiche territoriali e settoriali, potranno essere il Sistema Territoriale Locale (STL) oppure ambiti più estesi (ad esp. il bacino idrografico) o più limitati (ad esp. il territorio comunale) quando si riconoscano più adeguati alle caratteristiche delle risorse naturali o per trovare corrispondenza con le politiche di settore.

Il PTC si limiterà a fornire indicazioni metodologiche per l'individuazione dell'ambito degli effetti delle azioni di trasformazione che presumibilmente avranno effetti limitati all'interno del territorio di un solo comune.

Un modello applicativo di quanto detto, relativamente alle risorse naturali, si trova nell'"Allegato Esplicativo" di queste Istruzioni tecniche, che ha il compito di evidenziare una ipotesi attuativa del sistema delle valutazioni degli effetti ambientali.

## **2. Definizione dei criteri e dei parametri per le valutazioni di compatibilità ex art. 16, comma terzo**

Lo scopo della valutazione di compatibilità è di fare esprimere un giudizio sulla ammissibilità dell'azione di trasformazione rispetto alle condizioni stabilite dal PTC alla luce degli obiettivi specifici prestabiliti per ciascun sistema territoriale locale e ambientale. Pertanto, il PTC dovrà stabilire i criteri e i parametri che dovranno essere utilizzati dalla Provincia e dai Comuni per assicurare la compatibilità delle azioni di trasformazione rispetto alle risorse essenziali.

### **2.1. indicazioni procedurali**

- La definizione di criteri e parametri di valutazione presuppone che sia stato definito il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio con individuazione del loro grado di vulnerabilità e riproducibilità, e indicate le relative condizioni d'uso (si veda il precedente punto 1.1), da cui discendono le condizioni di compatibilità (ambientali, urbanistiche, tecnologiche, ecc.) tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.
- Una volta conclusi questi compiti, prima di passare a stabilire i criteri e i parametri per le valutazioni di compatibilità, occorre individuare gli obiettivi specifici che devono essere perseguiti nell'attività di trasformazione del territorio, articolati per sistema



territoriale locale e/o ambientale.

- Solo dopo aver espletato questa attività preliminare, si potrà passare a fissare, per ogni risorsa essenziale e per ciascun sistema territoriale locale e/o ambientale, le regole di giudizio (criteri) che permettono di stabilire la compatibilità delle azioni di trasformazione rispetto alle varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali presenti in quel sistema territoriale locale e/o sistema ambientale.

Questi criteri saranno espressi, ove il grado di dettaglio del quadro conoscitivo lo consenta, in quantità fisiche e/o con valori di soglia, standards ecc. (parametri) che devono essere raggiunti o non superati.

Nel fissare queste regole di decisione, si dovrà tener conto specificatamente di quanto stabilito dall'art. 5, commi terzo, quarto e quinto.

Occorre quindi stabilire:

- i requisiti che devono essere presi in considerazione per la valutazione di compatibilità (criteri) e come dovranno essere misurati (parametri);
- le regole per l'individuazione dei vari ambiti territoriali entro i quali si dovranno misurare gli effetti delle azioni di trasformazione;
- le informazioni che dovranno essere utilizzate nelle valutazioni;
- come svolgere la valutazione di compatibilità.

## **2.2. Efficacia della norma**

Ai contenuti del terzo comma dell'art. 16 si devono uniformare:

*per quanto riguarda gli strumenti urbanistici di competenza della Provincia:*

- le prescrizioni, criteri e ambiti localizzativi di cui all'art. 16, comma quarto, lett. c) contenute nel PTC
- le prescrizioni di cui all'art. 16, comma quarto, lett. d), contenute nel PTC per quanto di competenza e in applicazione dei relativi contenuti del PIT
- le valutazioni delle azioni previste nei piani e programmi di settore di competenza della Provincia;

*per quanto riguarda gli strumenti urbanistici di competenza dei Comuni:*

- gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all'art. 32 contenuti nei P.S. (art. 24, secondo comma, lett. d),
- gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del P.R.G. per quanto di competenza (art. 24, secondo comma, lett. e),
- i criteri contenuti nei P.S. per la valutazione delle azioni previste nei piani e programmi di settore di competenza comunale (art.24, quarto comma),

## **3. Verifiche ex art. 19, comma terzo, lettera b)**

### **3.1. Generalità**

Il comma terzo dell'art. 19, alla lettera b), stabilisce che ogni due anni venga verificata l'efficacia delle prescrizioni del PTC. Questa verifica è parte integrante della relazione sullo stato del governo del territorio redatta dalla Provincia, avvalendosi di un apposito osservatorio permanente.

### **3.2. Efficacia della norma**

La norma trova applicazione nella Relazione biennale sullo stato del governo del territorio provinciale e riguarda le prescrizioni contenute nel PTC



### **3.3. Commento al contenuto della norma**

Anche se le forme e i modi con cui verrà effettuata la relazione sullo stato del governo del territorio è di competenza autonoma della Provincia, ciò non di meno si ritiene necessario fornire indicazioni di coordinamento per assicurare l'omogeneità degli atti.

Un primo aspetto riguarda l'oggetto della verifica. E' da ritenere che siano da verificare tutte le prescrizioni contenute nel PTC e precisamente:

- le prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del quarto comma dell'art. 16,
- le prescrizioni relative ai criteri e ai parametri per le valutazioni di compatibilità di cui al terzo comma dello stesso articolo,
- le prescrizioni sull'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, di cui all'ottavo comma dello stesso articolo.

Un secondo aspetto riguarda il contenuto della verifica di efficacia. E' da ritenere che la verifica di efficacia delle prescrizioni contenute nel PTC di cui alla norma in esame debba riguardare l'efficacia esterna o di impatto del piano. E' quindi cosa diversa dalla verifica di attuazione del piano, meglio definibile come verifica dell'efficacia interna o di programma. Infatti, mentre lo stato di attuazione del piano riguarda la corrispondenza dei risultati agli obiettivi preposti, tenuto conto dei comportamenti degli attori, la verifica di efficacia riguarda il grado di soddisfacimento della domanda sociale.

Ciò significa che occorre analizzare sistematicamente non solo se le prescrizioni stabilite nel PTC sono state attuate, ma, soprattutto, se sono state efficaci nel perseguimento degli obiettivi prestabiliti e se questi obiettivi sono ancora adatti a perseguire le strategie volute.

Pertanto, per verificare ogni due anni l'efficacia delle prescrizioni del PTC occorrerà costruire un adeguato sistema di monitoraggio .

### **3.4. Modalità da seguire nella costruzione del monitoraggio del PTC.**

Si raccomanda di costruire in sede di formazione del PTC un adeguato sistema di monitoraggio del piano basato preferibilmente su sistemi di indicatori in grado di permettere l'espressione di un giudizio sull'attitudine del piano a perseguire i suoi obiettivi che tenga conto:

- dei risultati raggiunti nel perseguimento degli obiettivi assegnati al governo del territorio provinciale (monitoraggio per obiettivi) con particolare attenzione agli obiettivi di tutela, salvaguardia e riqualificazione dei sistemi ambientale e insediativo (monitoraggio ambientale)
- delle risorse essenziali utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione (monitoraggio per risorse),
- delle azioni e degli interventi attuati rispetto a quelli indicati nel PTC (monitoraggio delle attività),
- dei comportamenti dei vari attori che devono attuare le azioni e gli interventi indicati dal PTC(monitoraggio dei comportamenti),
- delle modificazioni avvenute nel quadro conoscitivo (monitoraggio del contesto territoriale).

### **3.5. Verifica dell'efficacia delle prescrizioni.**

In sede di relazione biennale sullo stato del governo del territorio provinciale, dovrà essere dato resoconto dei risultati del monitoraggio e verificata l'efficacia delle prescrizioni contenute nel PTC, dando adeguato risalto agli aspetti ambientali.

#### **4. Gli elaborati che accompagnano il PTC.**

La "Relazione sulle attività di valutazione del PTC" è parte integrante e costitutiva degli atti che formano il piano e, come tale, è elemento del progetto preliminare da sottoporre alla seconda conferenza di programmazione per la formazione del PTC.

La Relazione dovrà contenere:

- le prescrizioni del piano relative alle valutazioni e dettagliatamente riportati i risultati delle elaborazioni;
- le prescrizioni del PTC nei confronti dell'attività valutativa che dovrà essere svolta nella formazione dei piani e programmi di settore provinciali e nella formazione dei PS, articolate per sistema ambientale locale o per ambito comunale;
- un "Resoconto sulle attività di indirizzo per le valutazioni" dove dovranno essere descritti i passaggi procedurali impiegati per la costruzione degli indirizzi per le valutazioni secondo l'articolazione precedentemente indicata.
- Per le azioni di trasformazione da valutare in base all'art. 16, quarto comma, lettera b) dovranno essere evidenziate le disposizioni al riguardo contenute nel PIT.

ATTIVITA' VALUTATIVE STRATEGICHE

## **Piano territoriale di coordinamento provinciale**

SPECIFICAZIONE DELLE  
PRESTAZIONI DEL PIT  
essenziali

QUADRO CONOSCITIVO  
(Analisi delle risorse  
ed elaborazioni)

OBIETTIVI PRESTAZIONALI  
AMBITI (Riferiti ai Sistemi locali e  
OTTIMALI E DEGLI ambientali)  
OGNI RISORSA

INDIVIDUAZIONE DEGLI  
TERRITORIALI  
EFFETTI PER

### CRITERI E PARAMETRI PER LE VALUTAZIONI

INVARIANTI

CONDIZIONI ALLA  
TRASFORMABILITA'

## **Piano strutturale**

OBIETTIVI GENERALI  
DI PIANO

QUADRO CONOSCITIVO  
(Analisi delle risorse ed  
elaborazioni)

OBIETTIVI PRESTAZIONALI  
(Riferiti al sistema, subsistema  
o UTOE)

### CRITERI DI VALUTAZIONE E SCELTA DEGLI INDICATORI

CONDIZIONI ALLA TRASFORMABILITA' :  
orientano le scelte di piano, si traducono in  
norme ed indirizzi programmatici per la  
parte gestionale del PRG.

INVARIANTI

## **CAPITOLO TERZO :**

### **ATTIVITA' VALUTATIVA DEL PIANO STRUTTURALE**

Il PS dovrà contenere una serie di valutazioni di tipo strategico che tendono ad individuare le condizioni di compatibilità delle ipotesi di trasformazione rispetto alle risorse essenziali del territorio.

Le fasi di valutazione strategica accompagneranno le fasi di formazione del piano interagendo con esse: dalla costruzione del quadro conoscitivo alla definizione delle scelte e degli indirizzi operativi.

- Il PS dovrà contenere le informazioni e le elaborazioni necessarie al soddisfacimento dell'obiettivo primario fissato dall'art. 5, comma quarto. Esso richiede che la decisione di un intervento insediativo o infrastrutturale comportante nuovo impegno di suolo sia adeguatamente ponderata e ne sia verificata la necessità, tanto che ne ammette la possibilità solo dopo che sia stata esclusa la soluzione del problema in termini di riuso o riorganizzazione.
- Il PS dovrà altresì contenere gli elementi per le valutazioni degli effetti ambientali di cui all'art. 32. Tali contenuti dovranno essere coerenti con il quadro conoscitivo del PTC e concatenati con quanto disposto all'art.32.
- Ai fini della definizione di indirizzi e parametri per la parte gestionale del PRG, il PS dovrà, fra l'altro, indicare il carico massimo di utilizzazione del territorio, compatibilmente con le condizioni in cui si trovano i sistemi ambientale, insediativo, infrastrutturale, di servizio e funzionale a cui appartiene l'UTOE (art. 24, comma terzo, lettera c), facendo riferimento ad un idoneo ambito degli effetti.
- Il PS inoltre, ai sensi dell'art.24, comma quarto, dovrà stabilire i criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza comunale.

#### **1. Verifica delle condizioni per il riuso e la riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti al fine di dimostrare la necessità o meno di nuovo consumo di suolo (art.5, comma quarto).**

##### ***1.1. Ricognizione delle determinazioni del PTC e delle norme di legge***

Dovranno essere evidenziate tutte le determinazioni del PTC e le norme di legge che riguardano l'uso e l'utilizzazione delle risorse essenziali del territorio presenti nelle UTOE con specifico riferimento agli ambiti degli effetti ed ai sistemi ambientali e territoriali per ciascuna risorsa definiti dal PTC.

##### ***1.2. Analisi dello stato delle risorse insediative ed infrastrutturali esistenti.***

L'analisi dello stato delle risorse insediative ed infrastrutturali è parte degli elementi conoscitivi del PS finalizzati alle valutazioni, di cui al successivo punto 2.1 di questo capitolo.

Già nella ricognizione da effettuarsi preliminarmente all'avvio del procedimento di formazione del PS saranno rilevate le tendenze e le esigenze in atto (socioeconomiche, demografiche ecc.) al fine di determinare le potenzialità insediative e infrastrutturali.

Attraverso indagini sullo stato e sulle condizioni d'uso delle risorse insediative e infrastrutturali esistenti si definirà, a fronte dei vari segmenti di fabbisogno espresso per

le diverse funzioni - residenza, servizi, industria, terziario ecc. -, l'offerta che si potrà rendere disponibile attraverso il riuso e la riorganizzazione di dette risorse.

Ai fini delle valutazioni sarà opportuno organizzare le conoscenze in base ad una lista di controllo che tenga conto sia di fattori quali genesi e struttura urbana, localizzazioni di funzioni, dotazioni di servizi, mobilità, ecc. e di fattori che esprimano i limiti intrinseci alla trasformabilità delle strutture insediative ed infrastrutture esistenti, sempre in riferimento agli ambiti degli effetti definiti dal PTC.

Gli esiti delle indagini contribuiranno alla definizione degli obiettivi prestazionali del piano e di relativi criteri di valutazione.

Sulla base delle analisi effettuate e dei criteri individuati si dovrà rendere esplicita la sussistenza o meno delle condizioni di riuso e riorganizzazione dell'esistente. Le condizioni da osservare nel caso di nuovi utilizzi di suolo risulteranno dalle attività valutative di seguito indicate.

## **2. Procedura per la costruzione degli elementi per le valutazioni degli effetti ambientali (art.24, comma secondo, lettera d)**

Il PS dovrà stabilire che cosa e come valutare, in base alla procedura stabilita all'art. 32.

### ***2.1. Individuazione delle risorse del territorio soggette a modificazione che dovranno essere prese in considerazione nella valutazione e modalità per l'analisi del relativo stato di fatto.***

Per ogni sistema o sub-sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale, di servizio o funzionale, oppure per ogni UTOE, il PS dovrà indicare le risorse che dovranno essere prese in considerazione nella valutazione degli effetti, specificando i livelli di criticità delle risorse soggette a modificazione e delle aree.

Tenuto conto del quadro conoscitivo del PTC e delle analisi delle risorse insediative e infrastrutturali esistenti, di cui al precedente punto 1.2, gli elementi per le valutazioni conterranno:

- la lettura dello stato delle risorse in termini di qualità e quantità (indicatori di stato);
- l'individuazione e l'interpretazione delle pressioni sulle stesse risorse (indicatori di pressione);
- la verifica dell'efficienza delle politiche di protezione e controllo in atto (indicatori delle politiche).

I risultati delle analisi effettuate saranno trasferiti su cartografia numerica che rappresenti i fattori di vulnerabilità e criticità delle risorse.

### ***2.2. Definizione degli obiettivi prestazionali e dei criteri e indicatori per la valutazione degli effetti.***

Per ogni sistema, o sub-sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale, di servizio e funzionale, o per ogni UTOE si dovranno descrivere dettagliatamente gli obiettivi che si vogliono perseguire.

Essi potranno essere articolati secondo la seguente tipologia:

- a) obiettivi di efficacia per la tutela, la salvaguardia e la riqualificazione dei sistemi ambientali,
- b) obiettivi di efficacia per lo sviluppo, la riqualificazione e il recupero dei sistemi insediativi,
- c) obiettivi di uso appropriato delle risorse essenziali del territorio, in termini di sviluppo sostenibile,
- d) obiettivi di efficienza funzionale,
- e) obiettivi di localizzazione per ambiti territoriali,
- f) obiettivi di efficacia per lo sviluppo economico e sociale,

g) obiettivi di efficienza economica e finanziaria.

Tutti gli obiettivi prestazionali dovranno essere pesati secondo l'ordine di importanza loro assegnato dall'amministrazione comunale, fermi restando i vincoli di legge.

Se necessario, il PS può stabilire obiettivi specifici per una particolare azione di trasformazione, come specificazione degli obiettivi precedenti.

Per ogni risorsa essenziale e per ciascun sistema o sub-sistema o per ciascuna UTOE, ed eventualmente per una specifica azione di trasformazione, il PS dovrà fissare le regole di giudizio (criteri ed indicatori) che permettono di valutare gli effetti delle azioni di trasformazione sui sistemi ambientale, insediativo e socioeconomico, tenuto conto degli obiettivi da perseguire in quel sistema, sub-sistema o UTOE, delle condizioni di vulnerabilità e riproducibilità delle risorse essenziali ivi presenti, dei relativi livelli di criticità, nonché delle relative condizioni d'uso.

I criteri consentono di "qualificare" le prestazioni attese, tenendo conto delle norme generali contenute nell'art.5 e nei PTC, in relazione a:

- i vincoli;
- i livelli delle prestazioni dell'azione di trasformazione che si ritengono accettabili o desiderabili (criteri di desiderabilità), quali, ad esempio, mobilità sostenibile, livelli di accessibilità, di efficienza, di equità sociale, di riqualificazione urbana, di qualità ambientale, ecc..

I criteri verranno espressi in quantità fisiche e/o con valori di soglia, standard ecc. che devono essere raggiunti o non superati, o come condizioni (per esempio, del tipo "non prima di....." o "successivamente a.....", oppure "non superiore a....." o "non inferiore a.....") o in altri modi.

Un'azione di trasformazione del territorio sarà ritenuta ammissibile solo se soddisfa alle regole di giudizio stabilite per tutte le risorse essenziali nei confronti delle quali deve essere valutata, tenuto conto degli eventuali interventi di mitigazione e compensazione.

A questi criteri sono tenute ad attenersi le valutazioni delle azioni di trasformazione contenute nella parte gestionale del P.R.G. e nei piani di settore comunali.

### **2.3. Individuazione dell'ambito degli effetti,**

Per ogni azione di trasformazione o categoria di azioni, si dovrà stabilire l'ambito degli effetti che dovrà essere preso in considerazione nella valutazione. Tale ambito andrà individuato su base cartografica in relazione al quadro conoscitivo e può corrispondere, a seconda dei casi, al territorio comunale, a uno o più sistemi territoriali o a parte di essi, a una o più UTOE.

Nel fissare l'ambito degli effetti, si dovrà tenere conto:

- del bacino d'utenza,
- della possibilità di intervenire con misure di mitigazione o compensazione degli effetti sui sistemi ambientali,
- dei risultati attesi,
- dei livelli di rischio.

## **3. Definizione delle condizioni alla trasformabilità.**

Dai criteri individuati ed espressi in forma di indicatori, discendono le condizioni alla trasformabilità del territorio, cioè le condizioni a cui si dovrà fare riferimento per la definizione degli indirizzi per la parte gestionale del PRG, compresa la definizione delle dimensioni massime ammissibili di insediamenti, funzioni, infrastrutture e servizi per ogni UTOE (si veda il successivo paragrafo).

La valutazione dovrà prioritariamente dimostrare che l'azione di trasformazione avrà



effetti positivi sulla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali esistenti, nonché sulla prevenzione e recupero del degrado ambientale; tali effetti dovranno essere chiaramente esplicitati.

Avvertenza. E' da rilevare che, essendo indeterminata la durata del Piano strutturale, gli elementi informativi, i criteri e i parametri di cui sopra dovranno essere aggiornati periodicamente. E' quindi auspicabile che il Piano strutturale stabilisca il loro periodo di validità.

### **3.1. Definizione delle dimensioni massime ammissibili di insediamenti, funzioni, infrastrutture e servizi per ogni UTOE ( art. 24, comma terzo, lettera c).**

Il processo logico che guida la definizione delle dimensioni massime ammissibili può essere schematizzato come segue.

Partendo dallo stato delle risorse essenziali del territorio e dalle invarianti strutturali, tramite i criteri di compatibilità che derivano dagli obiettivi di tutela, salvaguardia e riqualificazione dei sistemi ambientale e insediativo, dalle leggi e dalle determinazioni del PTC, si giunge a stabilire i limiti compatibili di sfruttamento e di uso delle risorse essenziali della UTOE, modificabili in base agli effetti degli interventi di tutela e protezione.

Gli obiettivi di sviluppo economico e sociale, di efficienza nell'uso delle risorse del territorio, di efficienza funzionale e di localizzazione discendono invece dalle esigenze di sviluppo e riguardano l'uso degli spazi per insediamenti, funzioni, infrastrutture e servizi.

Dalla intersezione tra i limiti di compatibilità e le esigenze di sviluppo derivano le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni, delle infrastrutture e dei servizi da assegnare alla UTOE, nonché le regole e le condizioni per il loro utilizzo.

La definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi in ciascuna UTOE dovrà essere effettuata seguendo la seguente procedura.

#### *3.1.1. Analisi e descrizione dello stato delle risorse essenziali del territorio e delle invarianti strutturali.*

L'analisi dello stato di fatto delle risorse essenziali del territorio, già contenuta nel quadro conoscitivo di PTC e PS ed eventualmente specificata, dovrà riguardare il sistema ambientale, il sistema insediativo e i livelli prestazionali delle infrastrutture e dei servizi riferiti agli obiettivi di cui al punto 2.2. Inoltre, si dovranno evidenziare le invarianti strutturali presenti nella UTOE.

#### *3.1.2. Definizione degli specifici obiettivi prestazionali che si intendono perseguire.*

Con riferimento al punto 2.2 di questo capitolo, si dovranno esplicitare gli obiettivi prestazionali assegnati alla UTOE e precisamente gli obiettivi di tutela, salvaguardia e riqualificazione del sistema ambientale, gli obiettivi di tutela, salvaguardia e riqualificazione del sistema insediativo, gli obiettivi di sviluppo economico e sociale, gli obiettivi di efficienza nell'uso delle risorse del territorio, gli obiettivi di efficienza funzionale e gli obiettivi di localizzazione.

#### *3.1.3. Definizione dei criteri di compatibilità*

Sulla base del precedente punto 3.1.1 si dovranno determinare i criteri di veto e di desiderabilità con cui verranno stabiliti i limiti di compatibilità per ciascuna delle risorse essenziali esaminate.

#### *3.1.4. Determinazione dei livelli di compatibilità ambientale e insediativa.*

Sulla base dei criteri di compatibilità determinati si dovranno determinare i livelli di compatibilità ambientale e insediativa per ciascuna delle risorse esaminate, tenendo conto del loro grado di vulnerabilità e riproducibilità.

#### *3.1.5. Individuazione delle azioni di trasformazione necessarie per la tutela, la*

*salvaguardia e la riqualificazione dei sistemi ambientale e insediativo.*

Con riferimento al precedente punto 3.1.1 e agli obiettivi di tutela, salvaguardia e riqualificazione dei sistemi ambientale e insediativo si dovranno individuare le azioni di trasformazione che si ritengono necessarie per la tutela, salvaguardia e riqualificazione dei sistemi ambientale e insediativo, quali aree protette, interventi di risanamento idraulico, ecc. definendone le caratteristiche localizzative, spaziali e dimensionali.

*3.1.6. Determinazione delle aree potenzialmente utilizzabili a fini insediativi e infrastrutturali e per servizi*

Con riferimento ai precedenti punti 3.1.4 e 3.1.5 si dovranno determinare:

- le aree potenzialmente utilizzabili a fini insediativi, infrastrutturali e per servizi,
- i vincoli, i requisiti di compatibilità e le condizioni d'uso da associare a ciascuna delle aree così individuate.

*3.1.7. Definizione delle esigenze di sviluppo.*

Sulla base degli obiettivi di sviluppo economico e sociale, degli obiettivi di efficienza nell'uso delle risorse del territorio, degli obiettivi di efficienza funzionale e degli obiettivi di localizzazione definiti al precedente punto 3.1.2, verranno individuate le funzioni, le attrezzature e i servizi da localizzare nella UTOE, nonché, anche in modo approssimato, le esigenze di spazio a fini insediativi.

*3.1.8. Definizione delle dimensioni massime ammissibili.*

Sulla base dei precedenti punti 3.1.6 e 3.1.7 verranno determinate le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni, delle attrezzature e dei servizi per la UTOE in esame.

*3.1.9. Pubblicità e trasparenza dei risultati*

In un apposita relazione di accompagnamento al PS dovranno essere indicate le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni, delle infrastrutture e dei servizi in ciascuna UTOE e dettagliatamente esplicitate le ragioni che hanno portato alla loro definizione sulla base della procedura su descritta .

#### **4. Criteri per la valutazione di piani e programmi comunali di settore (art. 24, comma quarto)**

Il quarto comma dell'art. 24 fa obbligo al piano strutturale di stabilire i criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza comunale, previsti dalla legge, e aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio. E' quindi un'attività di coordinamento che ha portata generale, alla quale si dovranno adeguare tutti i piani e programmi comunali di settore aventi effetti diretti sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio.

Questa norma ha lo scopo di integrare funzionalmente i piani e i programmi comunali di settore aventi gli effetti suddetti nel quadro complessivo della pianificazione comunale; è quindi una valutazione di efficacia e non di efficienza, essendo quest'ultima associata prevalentemente alle opere e agli interventi che costituiscono il piano o programma di settore e rimessa alla pratiche proprie dello specifico settore. In sostanza il PS dovrà dettare le regole con cui si dovrà dimostrare che le azioni di trasformazione contenute nei diversi piani e programmi comunali di settore:

- perseguono gli obiettivi prestabiliti nel PS per il governo del territorio comunale,
- sono compatibili con lo stato delle risorse essenziali individuato dal PS,
- realizzano gli indirizzi programmatici della parte gestionale del P.R.G.

La definizione dei criteri per le valutazioni di cui al quarto comma dell'art. 24 è quindi un'attività organicamente collegata con gli obiettivi da perseguire nel governo del

territorio comunale, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 24, con il quadro conoscitivo delle risorse essenziali di cui alla lettera a) del secondo comma dello stesso articolo e con gli indirizzi programmatici, di cui alla lettera f) dello stesso comma.

La definizione nel PS dei criteri da utilizzare in questo tipo di valutazioni deve quindi essere coerente con gli obiettivi e con gli elementi per le valutazioni contenuti nel PS e in grado di fare esprimere un giudizio sulla capacità di attuazione degli indirizzi programmatici.

#### **4.1. Indicazioni procedurali**

La definizione dei criteri per le valutazioni richiede una attività di preparazione specifica che consiste:

- nell'individuare gli obiettivi specifici (o prestazionali) che devono essere perseguiti dai vari piani o programmi di settore,
- nello stabilire quali azioni di trasformazione contenute in questi piani o programmi di settore sono da sottoporre a valutazione.

Una volta espletate queste attività preliminari, si potrà passare a fissare i criteri per la valutazione, che consisteranno nello stabilire, per ciascun piano o programma di settore:

- quali valutazioni effettuare per ciascun piano o programma di settore
- quali siano i requisiti che dovranno essere presi in considerazione per le valutazioni (criteri),
- quali informazioni dovranno essere utilizzate nelle valutazioni,
- come svolgere le valutazioni.

## **5. Gli elaborati che accompagnano il PS**

Tra gli atti che formano il PS è parte integrante e costitutiva la "Relazione sulle attività di valutazione del PS".

Essa si articola in due parti:

la Parte prima riguarda le attività valutative volte alla definizione delle condizioni alla trasformabilità e contiene:

- le prescrizioni del piano relative alle valutazioni da effettuarsi nelle fasi gestionali e relative alle valutazioni che dovranno essere svolte dai piani o programmi di settore comunali o altri aventi rilevanza territoriale;
- un "Resoconto sulle attività di valutazione strategica" dove verranno descritti i passaggi procedurali seguiti, secondo l'articolazione indicata nei paragrafi precedenti di questo capitolo,

la Parte seconda indicherà le dimensioni massime ammissibili per ciascuna UTOE, con la procedura di valutazione seguita per la loro determinazione.

## **CAPITOLO QUARTO :**

### **ATTIVITA' VALUTATIVA DI: REGOLAMENTO URBANISTICO, PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO, PIANI ATTUATIVI**

Sulle azioni di trasformazione, definite al punto 3, definizione 2, del capitolo primo, contenute di norma nel regolamento urbanistico (RU), nel programma integrato di intervento (PII) e nei piani attuativi (PA) si effettueranno valutazioni operative (definizione 1.b, capitolo primo, punto 3).

Le valutazioni operative, di cui di seguito si illustra la procedura, sono comunque da applicarsi ogni qual volta si debba valutare una azione di trasformazione di cui siano individuabili le caratteristiche progettuali e i presumibili effetti sulle risorse territoriali (es.: prescrizioni localizzative del PTC e dei piani di settore), indipendentemente dallo strumento di pianificazione o programmazione che la preveda.

IL RU inoltre specifica le condizioni alla trasformabilità definite dal PS, attraverso analisi ed elaborazioni di maggiore dettaglio, per le previsioni da realizzarsi attraverso piano attuativo o inserite nel programma integrato di intervento.

#### **1. Le valutazioni ex art. 32 e art. 29, comma quarto**

##### **1.1. Generalità**

L'art. 32 regola tutte le valutazioni a contenuto ambientale che dovranno essere effettuate in sede di formazione del regolamento urbanistico, programma integrato d'intervento e relativi piani attuativi. La sua applicazione è obbligatoria e da ritenersi condizione essenziale per la validità dello strumento urbanistico.

##### **1.2. Efficacia della norma**

I contenuti del presente articolo si applicano alle azioni di trasformazione indicate dalla legge, dal PTC o dal PS contenute nella parte gestionale del PRG.

##### **1.3. Contenuto della norma**

La valutazione degli effetti ambientali indicata dall'art. 32 è da ritenersi la valutazione più importante della legge 5/95. In sostanza, dovrà essere applicata nei riguardi di tutte le azioni di trasformazione soggette a valutazione. Il suo scopo è di dimostrare che le scelte di piano sono coerenti con il principio informatore della legge 5/95 e cioè l'orientamento del governo del territorio a favore dello sviluppo sostenibile.

La sua applicazione richiede una particolare attenzione alla questione dell'informazione. Da una parte, una corretta valutazione ambientale richiede una notevole quantità di informazioni sullo stato e sulle condizioni delle risorse ambientali coinvolte dall'azione di trasformazione e quindi il quadro conoscitivo dello strumento urbanistico dovrà essere necessariamente approfondito e contenere se non tutte, almeno la grande maggioranza delle informazioni necessarie per la valutazione. Dall'altra, dato che per effettuare una valutazione di questo tipo l'azione di trasformazione deve essere sufficientemente sviluppata, il suo campo di applicazione è quello operativo: la norma trova quindi applicazione nelle determinazioni del piano che non richiedono ulteriori approfondimenti urbanistici, come la parte gestionale del PRG, i piani di settore, le azioni di trasformazione del PTC che dovranno essere recepite dai PRG senza ulteriori elaborazioni.

E' da rilevare che, in questa valutazione, è indispensabile applicare la norma metodologica contenuta nel terzo comma dell'art. 5 che richiede il bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse del territorio.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 32, le risorse che in ogni caso dovranno essere prese in considerazione sono il suolo, l'acqua, l'aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio

culturale, i sistemi della fauna e della flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici e le relative interrelazioni, fatte salve le ulteriori risorse che il PTC o il PS riterranno di mettere sotto controllo.

Caratteristica di questa valutazione è che la legge stabilisce dettagliatamente la procedura da seguire nella valutazione, che dovrà essere quindi seguita nell'effettuare la valutazione stessa. I passaggi procedurali stabiliti dalla legge sono i seguenti:

- a) l'individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale,
- b) l'individuazione dello stato delle risorse soggette a modificazione;
- c) l'indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;
- d) la descrizione dell'azione prevista e del suo prevedibile impatto sull'ambiente;
- e) l'individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate;
- f) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare;
- g) l'accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie, limitatamente alle previsioni di insediamenti industriali e di attività produttive in genere.

#### **1.4. Criteri e metodi di valutazione**

Per la valutazione degli effetti ambientali si dovranno applicare i criteri e i metodi presenti nelle Istruzioni tecniche e indicati dalle leggi, dal PTC o dal PS e dovrà essere redatto un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse del territorio prese in considerazione che tenga conto anche degli effetti di mitigazione previsti.

#### **1.5. Procedura di valutazione degli effetti ambientali**

La valutazione degli effetti delle azioni di trasformazione sui sistemi ambientali ai sensi dell'art. 32 dovrà essere effettuata seguendo la seguente procedura.

##### *1.5.1 Descrizione dell'azione di trasformazione*

Con riferimento alle condizioni alla trasformabilità poste dal PS (punto 3 cap.3), si dovrà descrivere dettagliatamente l'azione di trasformazione prevista, esplicitandone le finalità in termini di obiettivi di piano e indicando i motivi della scelta dell'azione di trasformazione rispetto ad altre possibili alternative anche prendendo in considerazione le diverse opzioni di sito, dimensione e tecnologia.

##### *1.5.2 Individuazione delle risorse coinvolte e individuazione dell'ambito degli effetti.*

Sulla base delle indicazioni del PS si dovranno elencare le risorse coinvolte dall'azione di trasformazione; per ciascuna di esse si dovrà indicare in modo chiaro e su base cartografica l'ambito degli effetti per ciascuna delle risorse coinvolte sulla base degli ambiti o sub-ambiti definiti dal PS.

##### *1.5.3. Analisi dello stato di fatto delle risorse soggette a modificazione.*

L'analisi dello stato di fatto dei sistemi ambientale, insediativo e socioeconomico nella situazione "senza progetto" sarà estratta dagli "elementi per le valutazioni" (punto 2.1 del capitolo terzo) ed eventualmente specificata, evidenziando, comunque:

- le aree e i beni di rilevanza ambientale coinvolti presenti nell'ambito degli effetti,
- i livelli di criticità di ciascuna delle risorse coinvolte e delle aree comprese nell'ambito degli effetti
- lo stato di ciascun servizio o infrastruttura all'intero dell'ambito degli effetti (facendo riferimento all'art.5, quinto comma).

##### *1.5.4 Definizione degli specifici obiettivi prestazionali di tutela, salvaguardia e riqualificazione dei sistemi ambientale, insediativo e socioeconomico che si intendono perseguire e determinazione dei criteri di valutazione.*

Con riferimento agli obiettivi prestazionali definiti dal PS, si dovranno esplicitare gli obiettivi prestazionali di tutela, salvaguardia e riqualificazione dei sistemi ambientale, insediativo e socioeconomico che dovranno essere perseguiti dall'azione di trasformazione ed i criteri di valutazione ad essi associati.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 5, quinto comma, si dovrà anche tenere conto degli obiettivi prestazionali relativi all'approvvigionamento idrico e alla depurazione, la difesa del suolo, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità di energia e la mobilità assegnati alla UTOE nella quale è previsto l'intervento. Ad esclusione degli obiettivi di difesa del suolo, nell'assegnare questi obiettivi si dovrà fare riferimento ai rispettivi piani o programmi di settore.

*1.5.5. Descrizione e stima dei prevedibili effetti dell'azione di trasformazione.*

Si dovranno individuare e stimare i prevedibili effetti dell'azione di trasformazione sui sistemi ambientale, insediativo e socioeconomico nonché sui livelli prestazionali di servizi e infrastrutture (situazione "con intervento"), articolati in effetti diretti e indiretti, evidenziando gli effetti significativi sia positivi che negativi conseguenti alla realizzazione dell'azione di trasformazione.

*1.5.6. Valutazione dell'azione di trasformazione.*

I risultati dell'analisi dello stato di fatto dei sistemi ambientale, insediativo e socioeconomico e sui livelli prestazionali di servizi e infrastrutture nella situazione "senza intervento" e della stima dei prevedibili effetti sugli stessi sistemi nella situazione "con intervento" verranno valutati in base ai criteri determinati al precedente punto 1.5.4.

Qualora dalla valutazione ai sensi dell'art.5, comma quarto, risultasse necessario intervenire in nuovi ambiti o in sostituzione di tessuti insediativi, gli interventi saranno ammessi solo a condizione che siano previste le infrastrutture o le attrezzature necessarie a soddisfare quelle condizioni per ciascuno dei servizi in deficit. Queste nuove infrastrutture sono da considerarsi parte integrante del progetto.

Nel valutare l'azione di trasformazione si ricorda che nessuna risorsa naturale del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente.

*1.5.7. Indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti ambientali negativi*

Nei casi richiesti, dovranno essere individuate e dettagliatamente descritte le misure di mitigazione o compensazione previste, compresa la eventuale previsione di infrastrutture e servizi per la tutela delle risorse essenziali, e indicati gli effetti positivi attesi.

Contestualmente, dovranno anche essere definite le misure di garanzia per la loro effettiva realizzazione nei tempi e nei modi indicati. Per ciascun intervento di mitigazione individuato dovrà quindi essere stimato il fabbisogno finanziario per la realizzazione e individuato il soggetto che dovrà sostenere l'onere di spesa. In sede di approvazione dell'atto da parte dell'Amministrazione competente dovrà essere garantito il finanziamento di queste opere.

**1.6. Valutazione della fattibilità economico-finanziaria.**

Il comma quarto dell'art.29 prevede che ciascuna azione di trasformazione contenuta nel programma integrato di intervento sia soggetta, oltre che alla valutazione degli effetti sui sistemi ambientali, insediativi e socioeconomici, alla valutazione della fattibilità economico-finanziaria.

## **2. Ggli elaborati che accompagnano il regolamento urbanistico e il programma integrato di intervento**

Degli atti che formano il RU ed il PII è parte integrante e costitutiva la "Relazione sulle attività di valutazione del RU/ PII".

In questa Relazione verranno indicate le prescrizioni del piano relative alle valutazioni e

dettagliatamente riportati i risultati delle elaborazioni. La relazione dovrà contenere:

- la descrizione delle azioni di trasformazione soggette a valutazione in sede di formazione del RU o del PII. Saranno qui elencate tutte le azioni di trasformazione soggette a valutazione in sede di formazione del RU o del PII articolate rispettivamente per UTOE o per intervento; per ciascuna azione di trasformazione verranno evidenziate le valutazioni effettuate e quelle rinviate al piano attuativo. Per ogni azione di trasformazione valutata in sede di formazione del RU o del PII dovranno essere evidenziati i giudizi di ammissibilità.
- le prescrizioni relative alle azioni di trasformazione soggette a valutazione in sede di formazione del RU/PII, ed inoltre:
- le valutazioni di competenza del RU/PII che sono state rinviate ai piani attuativi: si dovrà individuare il piano attuativo al quale sono state rinviate le valutazioni, indicare le motivazioni del rinvio e le prescrizioni conseguenti,
- le eventuali misure atte ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi con le relative garanzie,
- un "Resoconto sull'attività di valutazione" per ogni azione di trasformazione dove, per ogni valutazione effettuata, dovranno essere descritti i passaggi procedurali impiegati, così come articolati nei precedenti paragrafi di questo capitolo quarto.

*VALUTAZIONI OPERATIVE*

**Regolamento urbanistico - programma integrato di intervento -  
piani attuativi**

CONDIZIONI PER LE TRASFORMAZIONI (dal PS)

DESCRIZIONE DELL'AZIONE  
DI TRASFORMAZIONE

INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO  
DEGLI EFFETTI

ANALISI DELLO STATO DI  
SPECIFICI  
FATTO (Estratta dal QC ed  
PRESTAZIONALI  
eventualmente specificata)

DEFINIZIONE  
DEGLI  
OBIETTIVI

VALUTAZIONE

DESCRIZIONE E STIMA  
VALUTAZIONE  
DEI PREVEDIBILI EFFETTI

CRITERI  
DI

In caso di permanenza di effetti negativi e/o di insufficienza accertata di  
infrastrutture e servizi di cui all'art.5, comma quinto:  
MISURE DI ELIMINAZIONE O MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI  
NEGATIVI E/O PREVISIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA  
TUTELA DELLE RISORSE ESSENZIALI